



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori AMATI, BARANI, BAROZZINO, BATTISTA, BERTUZZI, BIANCONI, BIGNAMI, CERONI, CERVellini, COMPAGNA, CONTE, COTTI, DE BIASI, DE PETRIS, DE PIETRO, DI GIORGI, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI, Elena FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, GIANNINI, GRANAIOLA, LO GIUDICE, LO MORO, MARTON, MATTESINI, MATURANI, MERLONI, MIRABELLI, MORGONI, MUSSINI, ORELLANA, PARENTE, PERRONE, PETRAGLIA, PEZZOPANE, PUGLISI, ROMANO, SUSTA, TOCCI, VALENTINI, VERDUCCI, ZAVOLI, ZIZZA e FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2013

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty-ATT), adottato a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013

ONOREVOLI SENATORI. – In data 3 giugno 2013 si è aperto alla firma il Trattato internazionale sul commercio delle armi convenzionali (Arms Trade Treaty-ATT), di seguito denominato ATT o Trattato, con l'adesione nel primo giorno di ben 67 Stati tra cui l'Italia; ad oggi sono già 72 i Paesi che hanno già sottoscritto il Trattato. Il Trattato entrerà in vigore al deposito della 50° ratifica.

L'ATT intende rendere il commercio legale di armi convenzionali maggiormente responsabile, imponendo elevati *standard* internazionali comuni su importazioni, esportazioni e trasferimenti. Sono previste altresì, insieme ad una adeguata valutazione dei trasferimenti di armi, anche misure volte a prevenire il dirottamento delle armi convenzionali dagli Stati esportatori e importatori.

L'ATT è il frutto di un lungo e complesso impegno negoziale avviato in ambito ONU nel 2006 e culminato in due conferenze diplomatiche – nel luglio 2012 e nel marzo 2013 – che hanno portato all'adozione di un testo in linea anche con le nostre priorità nazionali, riguardando uno dei settori più delicati nell'ambito delle relazioni internazionali.

La Convenzione ha registrato il sostegno proattivo degli Stati Uniti dal luglio 2012; mentre la Risoluzione dell'Assemblea Generale ha ottenuto il 2 aprile il voto favorevole di un'ampia coalizione trasversale di ben 154 Paesi, tra cui l'Italia, con solo 3 voti contrari dell'Iran, della Siria e della Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK) e 23 astensioni.

Il processo ha visto costantemente attiva la società civile internazionale, a partire dalla Campagna lanciata nel 2003 a livello internazionale da Amnesty International, Ox-

fam e Control Arms. Anche in Italia si è registrata una vastissima mobilitazione e partecipazione diretta, come parte dell'impegno internazionale, che ha visto protagoniste la Rete Italiana per il Disarmo, Cotrollarmi Italia, Amnesty Italia, Campagna Italiana Contro le Mine, Archivio Disarmo ed altre decine di importanti associazioni e coordinamenti. Si è realizzata così una mobilitazione e una massa critica tale da risultare determinante ai fini del successo odierno e del risultato raggiunto, ma che già nel 2006 era riuscita a portare all'ONU, insieme ai *partner* internazionali, una foto-petizione di un milione di volti.

Il valore del supporto della società civile internazionale, che non si è mai fermato, è stato riconosciuto anche dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban-Ki Moon, che nell'intervento sull'adozione della Convenzione del 2 aprile 2013 a New York ha voluto congratularsi «con i membri della società civile per il ruolo fondamentale che hanno giocato dalla nascita di questo processo, attraverso i loro contributi di esperti e il supporto entusiastico».

Il commercio illegale o male disciplinato di armi convenzionali costa vite umane: ogni anno più di 740.000 uomini, donne e bambini muoiono a causa della violenza armata.

L'ATT riguarda questioni che sono di esclusiva competenza dell'UE, quali ad esempio i controlli all'importazione e all'esportazione; gli Stati membri possono decidere di aderire all'ATT soltanto previa autorizzazione del Consiglio, su proposta della Commissione Europea. Questa in data 8 maggio 2013 ha proposto una Decisione del Consiglio che autorizzava gli Stati mem-

bri dell'UE a firmare il trattato sul commercio delle armi convenzionali (ATT), avviandone la rapida ratifica.

Inoltre la Commissione Europea, attraverso l'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, Catherine Ashton, ha affermato che «L'UE e i suoi Stati membri sono a favore di una firma e di una ratifica tempestive del trattato sul commercio delle armi, in particolare perchè possiamo approfittare della dinamica creata dal recente voto dell'Assemblea generale per assicurare una rapida implementazione. Definendo *standard* comuni legalmente vincolanti per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento delle armi convenzionali l'ATT renderà il commercio delle armi maggiormente responsabile e trasparente. Il trattato potrà contribuire a rafforzare la pace e la sicurezza internazionali».

L'ATT, definendo *standard* comuni legalmente vincolanti per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali, rende il commercio delle armi più responsabile e trasparente, obiettivo questo condiviso dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione che sollecita e raccomanda come della massima importanza l'entrata in vigore dell'ATT.

Lo spirito del Trattato è in linea con il ruolo svolto dall'Italia nell'ambito della tutela e promozione dei diritti umani, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo. Tanto più che il nostro paese si è impegnato in maniera attiva in tutte le fasi dell'*iter* diplomatico, ottenendo un testo finale che ha accolto le priorità negoziali dell'Italia, rappresentate dalla presenza della golden rule a tutela dei diritti umani e delle norme di diritto internazionale umanitario, oltre che dal richiamo all'obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici.

Il nostro Paese ha firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui sono parte 176 Stati, ed in particolare

il suo «Protocollo contro la produzione illecita ed il traffico di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, supplemento delle Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale». Testi che evidentemente presentano diversi punti di contatto con i temi dell'ATT, in particolare con gli articoli 10-16, che prevedono una serie di misure relative al sistema di *import-export* delle armi da fuoco, tanto più che l'ATT è concepito come strumento di contrasto al traffico illecito di armi e può dunque fornire riferimenti interessanti di implementazione.

La normativa italiana sul controllo dei materiali di armamento, legge n. 185 del 1990, rappresenta a più di 20 anni dalla sua adozione una delle normative più avanzate e stringenti a livello globale in materia, e la Direttiva UE 43/2009 sul controllo dei trasferimenti dei materiali di armamento in ambito comunitaria è stata recepita dal nostro paese con il decreto legislativo n. 105 del 22 giugno 2012 preservandone gli alti standard previsti nel suo impianto originario, con il risultato che il nostro sistema normativo è già pronto per attuare il Trattato sul Commercio delle armi convenzionali.

La società civile italiana che si esprime attraverso centinaia di organizzazioni, il cui impegno è stato richiamato anche nell'intervento del Vice Ministro degli affari esteri onorevole Bruno Archi giunto a New York per apporre la firma al Trattato il 3 giugno 2013, chiede che l'Italia riesca a ratificare tale convenzione entro settembre 2013. L'obiettivo è infatti di depositare lo strumento di ratifica presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York in occasione del UN Treaty Event (24-26 settembre 2013), come avvenne per la Convenzione sulle Munizioni Cluster, consentendo all'Italia di essere tra i 50 paesi che attraverso la propria legge di ratifica contribuisce all'entrata in vigore di questo storico Trattato.

Già dal Preambolo emerge la particolare vocazione del Trattato, che intende porsi

alla confluenza tra le agende internazionali della pace e sicurezza, della legalità, dei diritti umani e dello sviluppo.

Il Preambolo richiama innanzitutto l'articolo 26 della Carta delle Nazioni Unite, relativo alla promozione dello stabilimento e del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, con il minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti. Nel Preambolo, è inoltre riconosciuto che il commercio illecito e non regolato di armi convenzionali ha conseguenze dirette non solo sul piano umanitario, ma anche sociale, economico e di sicurezza.

I principi contenuti nell'ATT tengono conto del fatto che le aree in conflitto sono quelle in cui i diritti umani subiscono le più gravi violazioni, prevenire le quali è però possibile solo con un'efficace opera di contrasto del traffico illecito di armi. Un approccio che per altro si ritrova anche nella nostra partecipazione alle missioni di pace, dove la dimensione militare è strettamente connessa alle componenti della cooperazione e agli strumenti di stabilizzazione di natura civile.

Il Trattato recepisce la nostra tradizionale linea a tutela delle donne e dei minori, obiettivi più vulnerabili nei teatri di guerra, riconoscendo l'esigenza di un sostegno alla riabilitazione e all'inclusione economica e sociale delle vittime dei conflitti armati.

Un'apposita sezione è poi dedicata a identificare alcuni principi connessi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, contemplati dalla Carta delle Nazioni Unite, tra cui: il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva degli Stati, ai sensi dell'articolo 51 della Carta ONU; l'obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici, in modo che la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia, non siano messe in pericolo (articolo 23 della Carta ONU); l'obbligo per gli Stati di astenersi nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro

l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite (articolo 24 della Carta).

Nel riconoscere la responsabilità di tutti gli Stati di regolare efficacemente il commercio internazionale delle armi convenzionali, il Trattato riafferma il rispetto degli interessi legittimi degli Stati di acquistare armi convenzionali per esercitare il loro diritto di autotutela e per le operazioni di mantenimento della pace («peacekeeping operations»), di produrre, esportare, importare e trasferire armi convenzionali.

Il Preambolo riconosce inoltre il diritto sovrano degli Stati a regolamentare i trasferimenti interni di armi e fa salva la possibilità di adozione da parte degli Stati parte di misure più restrittive rispetto a quelle fissate nello stesso ATT. Quest'ultima previsione si ritiene di particolare importanza, alla luce del processo di adattamento della legge n. 185 del 1990, inerente le movimentazioni di materiali di armamento, alla Direttiva europea n. 43 del 2009: la legge n. 185 del 1990 si conferma infatti, a più di venti anni dalla sua adozione, una delle normative più stringenti in materia a livello europeo e internazionale.

Il Trattato si applica a 8 categorie di armamenti: le sette previste dal Registro per le Armi Convenzionali delle Nazioni Unite (*Battle tanks, Armoured combat vehicles, Large-calibre artillery systems, Combat aircraft, Attack helicopters, Warships, Missiles and missile launchers*), più le *Small Arms and Light Weapons* (Art. 21 «Scope»).

Le munizioni non sono incluse come categoria a sé stante, ma l'articolo 3 prevede che ciascuno Stato firmatario stabilisca un sistema nazionale di controllo per disciplinare l'esportazione in relazione alle categorie di armi regolate dal Trattato. L'ATT si applica anche all'esportazioni delle parti e componenti (articolo 4) nella misura in cui queste possano consentire l'assemblaggio di armi ricomprese nella categorie sopra citate.

In considerazione delle finalità del Trattato, pensato quale strumento di contrasto al traffico illecito di armamenti convenzionali, sono escluse dal suo ambito di applicazione le armi sportive e da caccia.

La più significativa innovazione introdotta dal Trattato è la cosiddetta «*golden rule*»: si tratta della previsione, all'articolo 6, dell'automatico diniego al trasferimento nel caso in cui esso:

– violi gli obblighi dello Stato parte del Trattato derivanti da Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e in particolare embarghi sulle armi (articolo 61);

– sia in contrasto con gli obblighi internazionali cui lo Stato è vincolato, e in particolare quelli relativi al contrasto di traffici illeciti di armi convenzionali (articolo 62);

– se in fase di valutazione della richiesta di autorizzazione al trasferimento vi sia conoscenza che i materiali potrebbero essere utilizzati per commettere crimini internazionali (63).

L'articolo 7 prevede inoltre che le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione delle esportazioni tengano in considerazione una serie di fattori per valutare il potenziale impatto di ogni trasferimento di armamenti, quali il potenziale rischio che il trasferimento contribuisca a mettere in pericolo la pace e la sicurezza o che le armi possano essere usate per commettere o facilitare gravi violazioni di diritto internazionale umanitario o diritti umani, ovvero la commissione di atti di terrorismo o di criminalità organizzata quali definiti da convenzioni internazionali di cui lo Stato esportatore è parte.

L'ATT introduce, all'articolo 13, un importante passo avanti sul fronte della trasparenza prevedendo che, a un anno dalla sua entrata in vigore, ogni Stato parte fornisca alle Nazioni Unite un rapporto iniziale sulle misure intraprese per l'attuazione del Trattato stesso (leggi, liste nazionali di controllo, discipline amministrative); tale rapporto andrà aggiornato a seguito di eventuali modifiche alla normativa nazionale in vigore. Entro il 31 maggio di ogni anno, inoltre, ogni Stato parte trasmetterà all'ONU un rapporto sulle esportazioni e importazioni delle categorie di armi convenzionali coperte dal Trattato nell'anno precedente.

Alla luce del quadro disomogeneo degli *standards* giuridici di regolamentazione del commercio di armi, caratterizzato in molti Paesi dall'assenza di normative nazionali di controllo delle esportazioni e delle importazioni di materiali di armamento o dalla mancanza di un'efficace autorità attuativa, fra gli obiettivi perseguiti dall'articolo 13 vi è quello di promuovere l'adozione di normative nazionali che consentano un commercio internazionale di armi conforme al Trattato.

Quanto al presente disegno di legge, esso all'articolo 1 autorizza la ratifica al Trattato sul commercio delle armi adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di seguito denominato Trattato. L'articolo 2 dispone invece piena ed intera esecuzione del Trattato. L'articolo 3 garantisce l'esecuzione del trattato con la legge n. 185 del 1990. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul Commercio delle Armi, di seguito denominato Trattato, fatto a New York il 27 marzo 2013 e sottoscritto dall'Italia il 3 giugno 2013, relativo alle sette categorie di armamenti previste dal Registro per le armi Convenzionali delle Nazioni Unite più le armi piccole e leggere (Small Arms and Lights Weapons).

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Disposizioni di legge nazionali)

1. Restano valide le disposizioni della legge del 9 Luglio 1990 n. 185 non modificabili dalla presente legge.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

THE ARMS TRADE TREATY*Preamble*

The States Parties to this Treaty,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Recalling Article 26 of the Charter of the United Nations which seeks to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources,

Underlining the need to prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and to prevent their diversion to the illicit market, or for unauthorized end use and end users, including in the commission of terrorist acts,

Recognizing the legitimate political, security, economic and commercial interests of States in the international trade in conventional arms,

Reaffirming the sovereign right of any State to regulate and control conventional arms exclusively within its territory, pursuant to its own legal or constitutional system,

Acknowledging that peace and security, development and human rights are pillars of the United Nations system and foundations for collective security and recognizing that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,

Recalling the United Nations Disarmament Commission Guidelines for international arms transfers in the context of General Assembly resolution 46/36H of 6 December 1991,

Noting the contribution made by the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, as well as the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against

Transnational Organized Crime, and the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons,

Recognizing the security, social, economic and humanitarian consequences of the illicit and unregulated trade in conventional arms,

Bearing in mind that civilians, particularly women and children, account for the vast majority of those adversely affected by armed conflict and armed violence,

Recognizing also the challenges faced by victims of armed conflict and their need for adequate care, rehabilitation and social and economic inclusion,

Emphasizing that nothing in this Treaty prevents States from maintaining and adopting additional effective measures to further the object and purpose of this Treaty,

Mindful of the legitimate trade and lawful ownership, and use of certain conventional arms for recreational, cultural, historical, and sporting activities, where such trade, ownership and use are permitted or protected by law,

Mindful also of the role regional organizations can play in assisting States Parties, upon request, in implementing this Treaty,

Recognizing the voluntary and active role that civil society, including non-governmental organizations, and industry can play in raising awareness of the object and purpose of this Treaty, and in supporting its implementation,

Acknowledging that regulation of the international trade in conventional arms and preventing their diversion should not hamper international cooperation and legitimate trade in materiel, equipment and technology for peaceful purposes,

Emphasizing the desirability of achieving universal adherence to this Treaty,

Determined to act in accordance with the following principles;

Principles

- The inherent right of all States to individual or collective self-defence as recognized in Article 51 of the Charter of the United Nations;
- The settlement of international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered in accordance with Article 2 (3) of the Charter of the United Nations;
- Refraining in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations in accordance with Article 2 (4) of the Charter of the United Nations;
- Non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State in accordance with Article 2 (7) of the Charter of the United Nations;
- Respecting and ensuring respect for international humanitarian law in accordance with, inter alia, the Geneva Conventions of 1949, and respecting and ensuring respect for human rights in accordance with, inter alia, the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights;
- The responsibility of all States, in accordance with their respective international obligations, to effectively regulate the international trade in conventional arms, and to prevent their diversion, as well as the primary responsibility of all States in establishing and implementing their respective national control systems;
- The respect for the legitimate interests of States to acquire conventional arms to exercise their right to self-defence and for peacekeeping operations; and to produce, export, import and transfer conventional arms;
- Implementing this Treaty in a consistent, objective and non-discriminatory manner,

Have agreed as follows:

Article 1

Object and Purpose

The object of this Treaty is to:

- Establish the highest possible common international standards for regulating or improving the regulation of the international trade in conventional arms;
- Prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion;

for the purpose of:

- Contributing to international and regional peace, security and stability;
- Reducing human suffering;
- Promoting cooperation, transparency and responsible action by States Parties in the international trade in conventional arms, thereby building confidence among States Parties.

Article 2

Scope

1. This Treaty shall apply to all conventional arms within the following categories:

- (a) Battle tanks;
- (b) Armoured combat vehicles;
- (c) Large-calibre artillery systems;
- (d) Combat aircraft;
- (e) Attack helicopters;
- (f) Warships;

(g) Missiles and missile launchers; and

(h) Small arms and light weapons.

2. For the purposes of this Treaty, the activities of the international trade comprise export, import, transit, trans-shipment and brokering, hereafter referred to as "transfer".

3. This Treaty shall not apply to the international movement of conventional arms by, or on behalf of, a State Party for its use provided that the conventional arms remain under that State Party's ownership.

Article 3

Ammunition/Munitions

Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of ammunition/munitions fired, launched or delivered by the conventional arms covered under Article 2 (1), and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such ammunition/munitions.

Article 4

Parts and Components

Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of parts and components where the export is in a form that provides the capability to assemble the conventional arms covered under Article 2 (1) and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such parts and components.

Article 5

General Implementation

1. Each State Party shall implement this Treaty in a consistent, objective and non discriminatory manner, bearing in mind the principles referred to in this Treaty.

2. Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national control list, in order to implement the provisions of this Treaty.

3. Each State Party is encouraged to apply the provisions of this Treaty to the broadest range of conventional arms. National definitions of any of the categories covered under Article 2 (1) (a)-(g) shall not cover less than the descriptions used in the United Nations Register of Conventional Arms at the time of entry into force of this Treaty. For the category covered under Article 2 (1) (h), national definitions shall not cover less than the descriptions used in relevant United Nations instruments at the time of entry into force of this Treaty.

4. Each State Party, pursuant to its national laws, shall provide its national control list to the Secretariat, which shall make it available to other States Parties. States Parties are encouraged to make their control lists publicly available.

5. Each State Party shall take measures necessary to implement the provisions of this Treaty and shall designate competent national authorities in order to have an effective and transparent national control system regulating the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) and of items covered under Article 3 and Article 4.

6. Each State Party shall designate one or more national points of contact to exchange information on matters related to the implementation of this Treaty. Each State Party shall notify the Secretariat, established under Article 18, of its national point(s) of contact and keep the information updated.

Article 6

Prohibitions

1. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its obligations under measures adopted by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, in particular arms embargoes.

2. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its relevant international obligations under international agreements to which it is a Party, in particular those relating to the transfer of, or illicit trafficking in, conventional arms.

3. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be

used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party.

Article 7

Export and Export Assessment

1. If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items:

- (a) would contribute to or undermine peace and security;
- (b) could be used to:
 - (i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;
 - (ii) commit or facilitate a serious violation of international human rights law;
 - (iii) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or
 - (iv) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party.

2. The exporting State Party shall also consider whether there are measures that could be undertaken to mitigate risks identified in (a) or (b) in paragraph 1, such as confidence-building measures or jointly developed and agreed programmes by the exporting and importing States.

3. If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export.

4. The exporting State Party, in making this assessment, shall take into account the risk of the conventional arms covered under Article 2 (1) or of the items covered under Article 3 or Article 4 being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children.

5. Each exporting State Party shall take measures to ensure that all authorizations for the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4 are detailed and issued prior to the export.

6. Each exporting State Party shall make available appropriate information about the authorization in question, upon request, to the importing State Party and to the transit or trans-shipment States Parties, subject to its national laws, practices or policies.

7. If, after an authorization has been granted, an exporting State Party becomes aware of new relevant information, it is encouraged to reassess the authorization after consultations, if appropriate, with the importing State.

Article 8

Import

1. Each importing State Party shall take measures to ensure that appropriate and relevant information is provided, upon request, pursuant to its national laws, to the exporting State Party, to assist the exporting State Party in conducting its national export assessment under Article 7. Such measures may include end use or end user documentation.

2. Each importing State Party shall take measures that will allow it to regulate, where necessary, imports under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures may include import systems.

3. Each importing State Party may request information from the exporting State Party concerning any pending or actual export authorizations where the importing State Party is the country of final destination.

Article 9

Transit or trans-shipment

Each State Party shall take appropriate measures to regulate, where necessary and feasible, the transit or trans-shipment under its jurisdiction of

conventional arms covered under Article 2 (1) through its territory in accordance with relevant international law.

Article 10

Brokering

Each State Party shall take measures, pursuant to its national laws, to regulate brokering taking place under its jurisdiction for conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures may include requiring brokers to register or obtain written authorization before engaging in brokering.

Article 11

Diversion

1. Each State Party involved in the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) shall take measures to prevent their diversion.
2. The exporting State Party shall seek to prevent the diversion of the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) through its national control system, established in accordance with Article 5 (2), by assessing the risk of diversion of the export and considering the establishment of mitigation measures such as confidence-building measures or jointly developed and agreed programmes by the exporting and importing States. Other prevention measures may include, where appropriate: examining parties involved in the export, requiring additional documentation, certificates, assurances, not authorizing the export or other appropriate measures.
3. Importing, transit, trans-shipment and exporting States Parties shall cooperate and exchange information, pursuant to their national laws, where appropriate and feasible, in order to mitigate the risk of diversion of the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1).
4. If a State Party detects a diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1), the State Party shall take appropriate measures, pursuant to its national laws and in accordance with international law, to address such diversion. Such measures may include alerting potentially affected States Parties, examining diverted shipments of such conventional arms covered under Article 2 (1), and taking follow-up measures through investigation and law enforcement.
5. In order to better comprehend and prevent the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1), States Parties are encouraged to

share relevant information with one another on effective measures to address diversion. Such information may include information on illicit activities including corruption, international trafficking routes, illicit brokers, sources of illicit supply, methods of concealment, common points of dispatch, or destinations used by organized groups engaged in diversion.

6. States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, on measures taken in addressing the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1).

Article 12

Record keeping

1. Each State Party shall maintain national records, pursuant to its national laws and regulations, of its issuance of export authorizations or its actual exports of the conventional arms covered under Article 2 (1).

2. Each State Party is encouraged to maintain records of conventional arms covered under Article 2 (1) that are transferred to its territory as the final destination or that are authorized to transit or trans-ship territory under its jurisdiction.

3. Each State Party is encouraged to include in those records: the quantity, value, model/type, authorized international transfers of conventional arms covered under Article 2 (1), conventional arms actually transferred, details of exporting State(s), importing State(s), transit and trans-shipment State(s), and end users, as appropriate.

4. Records shall be kept for a minimum of ten years.

Article 13

Reporting

1. Each State Party shall, within the first year after entry into force of this Treaty for that State Party, in accordance with Article 22, provide an initial report to the Secretariat of measures undertaken in order to implement this Treaty, including national laws, national control lists and other regulations and administrative measures. Each State Party shall report to the Secretariat on any new measures undertaken in order to implement this Treaty, when appropriate. Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the Secretariat.

2. States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, information on measures taken that have been proven effective in addressing the diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 (1).

3. Each State Party shall submit annually to the Secretariat by 31 May a report for the preceding calendar year concerning authorized or actual exports and imports of conventional arms covered under Article 2 (1). Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the Secretariat. The report submitted to the Secretariat may contain the same information submitted by the State Party to relevant United Nations frameworks, including the United Nations Register of Conventional Arms. Reports may exclude commercially sensitive or national security information.

Article 14

Enforcement

Each State Party shall take appropriate measures to enforce national laws and regulations that implement the provisions of this Treaty.

Article 15

International Cooperation

1. States Parties shall cooperate with each other, consistent with their respective security interests and national laws, to effectively implement this Treaty.

2. States Parties are encouraged to facilitate international cooperation, including exchanging information on matters of mutual interest regarding the implementation and application of this Treaty pursuant to their respective security interests and national laws.

3. States Parties are encouraged to consult on matters of mutual interest and to share information, as appropriate, to support the implementation of this Treaty.

4. States Parties are encouraged to cooperate, pursuant to their national laws, in order to assist national implementation of the provisions of this Treaty, including through sharing information regarding illicit activities and actors and in order to prevent and eradicate diversion of conventional arms covered under Article 2 (1).

5. States Parties shall, where jointly agreed and consistent with their national laws, afford one another the widest measure of assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to violations of national measures established pursuant to this Treaty.

6. States Parties are encouraged to take national measures and to cooperate with each other to prevent the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) becoming subject to corrupt practices.

7. States Parties are encouraged to exchange experience and information on lessons learned in relation to any aspect of this Treaty.

Article 16

International Assistance

1. In implementing this Treaty, each State Party may seek assistance including legal or legislative assistance, institutional capacity-building, and technical, material or financial assistance. Such assistance may include stockpile management, disarmament, demobilization and reintegration programmes, model legislation, and effective practices for implementation. Each State Party in a position to do so shall provide such assistance, upon request.

2. Each State Party may request, offer or receive assistance through, inter alia, the United Nations, international, regional, subregional or national organizations, non-governmental organizations, or on a bilateral basis.

3. A voluntary trust fund shall be established by States Parties to assist requesting States Parties requiring international assistance to implement this Treaty. Each State Party is encouraged to contribute resources to the fund.

Article 17

Conference of States Parties

1. A Conference of States Parties shall be convened by the provisional Secretariat, established under Article 18, no later than one year following the entry into force of this Treaty and thereafter at such other times as may be decided by the Conference of States Parties.

2. The Conference of States Parties shall adopt by consensus its rules of procedure at its first session.

3. The Conference of States Parties shall adopt financial rules for itself as well as governing the funding of any subsidiary bodies it may establish as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat. At each ordinary session, it shall adopt a budget for the financial period until the next ordinary session.

4. The Conference of States Parties shall:

(a) Review the implementation of this Treaty, including developments in the field of conventional arms;

(b) Consider and adopt recommendations regarding the implementation and operation of this Treaty, in particular the promotion of its universality;

(c) Consider amendments to this Treaty in accordance with Article 20;

(d) Consider issues arising from the interpretation of this Treaty;

(e) Consider and decide the tasks and budget of the Secretariat;

(f) Consider the establishment of any subsidiary bodies as may be necessary to improve the functioning of this Treaty; and

(g) Perform any other function consistent with this Treaty.

5. Extraordinary meetings of the Conference of States Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of States Parties, or at the written request of any State Party provided that this request is supported by at least two-thirds of the States Parties.

Article 18

Secretariat

1. This Treaty hereby establishes a Secretariat to assist States Parties in the effective implementation of this Treaty. Pending the first meeting of the Conference of States Parties, a provisional Secretariat will be responsible for the administrative functions covered under this Treaty.

2. The Secretariat shall be adequately staffed. Staff shall have the necessary expertise to ensure that the Secretariat can effectively undertake the responsibilities described in paragraph 3.

3. The Secretariat shall be responsible to States Parties. Within a minimized structure, the Secretariat shall undertake the following responsibilities:

(a) Receive, make available and distribute the reports as mandated by this Treaty;

(b) Maintain and make available to States Parties the list of national points of contact;

(c) Facilitate the matching of offers of and requests for assistance for Treaty implementation and promote international cooperation as requested;

(d) Facilitate the work of the Conference of States Parties, including making arrangements and providing the necessary services for meetings under this Treaty; and

(e) Perform other duties as decided by the Conferences of States Parties.

Article 19

Dispute Settlement

1. States Parties shall consult and, by mutual consent, cooperate to pursue settlement of any dispute that may arise between them with regard to the interpretation or application of this Treaty including through negotiations, mediation, conciliation, judicial settlement or other peaceful means.

2. States Parties may pursue, by mutual consent, arbitration to settle any dispute between them, regarding issues concerning the interpretation or application of this Treaty.

Article 20

Amendments

1. Six years after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose an amendment to this Treaty. Thereafter, proposed amendments may only be considered by the Conference of States Parties every three years.

2. Any proposal to amend this Treaty shall be submitted in writing to the Secretariat, which shall circulate the proposal to all States Parties, not less than

180 days before the next meeting of the Conference of States Parties at which amendments may be considered pursuant to paragraph 1. The amendment shall be considered at the next Conference of States Parties at which amendments may be considered pursuant to paragraph 1 if, no later than 120 days after its circulation by the Secretariat, a majority of States Parties notify the Secretariat that they support consideration of the proposal.

3. The States Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall, as a last resort, be adopted by a three-quarters majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of States Parties. For the purposes of this Article, States Parties present and voting means States Parties present and casting an affirmative or negative vote. The Depositary shall communicate any adopted amendment to all States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for each State Party that has deposited its instrument of acceptance for that amendment, ninety days following the date of deposit with the Depositary of the instruments of acceptance by a majority of the number of States Parties at the time of the adoption of the amendment. Thereafter, it shall enter into force for any remaining State Party ninety days following the date of deposit of its instrument of acceptance for that amendment.

Article 21

Signature, Ratification, Acceptance, Approval or Accession

1. This Treaty shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York by all States from 3 June 2013 until its entry into force.

2. This Treaty is subject to ratification, acceptance or approval by each signatory State.

3. Following its entry into force, this Treaty shall be open for accession by any State that has not signed the Treaty.

4. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

Article 22**Entry into Force**

1. This Treaty shall enter into force ninety days following the date of the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance or approval with the Depositary.

2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession subsequent to the entry into force of this Treaty, this Treaty shall enter into force for that State ninety days following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 23**Provisional Application**

Any State may at the time of signature or the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally Article 6 and Article 7 pending the entry into force of this Treaty for that State.

Article 24**Duration and Withdrawal**

1. This Treaty shall be of unlimited duration.

2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty. It shall give notification of such withdrawal to the Depositary, which shall notify all other States Parties. The notification of withdrawal may include an explanation of the reasons for its withdrawal. The notice of withdrawal shall take effect ninety days after the receipt of the notification of withdrawal by the Depositary, unless the notification of withdrawal specifies a later date.

3. A State shall not be discharged, by reason of its withdrawal, from the obligations arising from this Treaty while it was a Party to this Treaty, including any financial obligations that it may have accrued.

Article 25

Reservations

1. At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, each State may formulate reservations, unless the reservations are incompatible with the object and purpose of this Treaty.
2. A State Party may withdraw its reservation at any time by notification to this effect addressed to the Depositary.

Article 26

Relationship with other international agreements

1. The implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States Parties with regard to existing or future international agreements, to which they are parties, where those obligations are consistent with this Treaty.
2. This Treaty shall not be cited as grounds for voiding defence cooperation agreements concluded between States Parties to this Treaty.

Article 27

Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Treaty.

Article 28

Authentic Texts

The original text of this Treaty, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

DONE AT NEW YORK, this second day of April, two thousand and thirteen.

TRATTATO INTERNAZIONALE SUL COMMERCIO DELLE ARMI**Preambolo**

Gli Stati Parti del presente Trattato,

Guidati dalle finalità e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite,

Richiamando l'articolo 26 dello Statuto delle Nazioni Unite, che cerca di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti,

Rimarcando il bisogno di prevenire e di eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e di prevenire la loro diversione verso il mercato illecito, o per finalità ed impieghi finali non autorizzati, anche nella commissione di atti terroristici,

Riconoscendo i legittimi interessi politici, economici, commerciali e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di armi convenzionali,

Ribadendo il diritto sovrano di qualunque Stato di disciplinare e controllare le armi convenzionali esclusivamente all'interno del proprio territorio in conformità con il proprio sistema giuridico o costituzionale,

Consapevoli che la pace e la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani costituiscono i pilastri del sistema delle Nazioni Unite e le fondamenta della sicurezza collettiva e riconoscendo che lo sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani sono interconnessi e si rinforzano, mutualmente

Richiamando le Linee Guida della Commissione sul Disarmo delle Nazioni Unite sul trasferimento delle armi, adottate dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 46/36H del 6 dicembre 1991,

Prendendo nota del contributo fornito dal Programma di Azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, dal Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, le loro parti, elementi e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, e dello Strumento Internazionale per permettere agli Stati l'identificazione e la rintracciabilità rapida e attendibile delle armi leggere e di piccolo calibro illecite,

Riconoscendo le conseguenze sociali, economiche, umanitarie e di sicurezza del commercio illecito e del commercio non regolamentato di armi convenzionali,

Considerando che i civili, particolarmente donne e bambini, rappresentano la grande maggioranza delle persone colpite dai conflitti armati e dalla violenza armata,

Riconoscendo inoltre le sfide affrontate dalle vittime dei conflitti armati e il loro bisogno di cure adeguate, riabilitazione e di reinserimento sociale ed economico,

Sottolineando che nessuna disposizione del presente Trattato impedisce agli Stati di mantenere e adottare ulteriori ed efficaci misure per favorire gli obiettivi e le finalità del Trattato,

Consapevoli che il commercio, il possesso e l'uso di certe armi convenzionali per svolgere attività di tipo ricreativo, culturale, storico, e sportivo sono leciti e legittimi nella misura in cui tale commercio, possesso e uso siano autorizzati o tutelati dalla legge,

Consapevoli anche del ruolo che possono svolgere le Organizzazioni regionali nell'assistere gli Stati Parte per l'attuazione del presente Trattato,

Riconoscendo il ruolo volontario ed attivo che la società civile, incluse le organizzazioni non governative e il settore industriale, può svolgere nella promozione degli obiettivi e delle finalità del presente Trattato nonché della sua attuazione.

Affermando che la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e la prevenzione della loro diversione non devono ostacolare la cooperazione internazionale e il commercio lecito di materiali, equipaggiamenti e tecnologie con finalità pacifiche,

Evidenziando l'auspicio di raggiungere un'adesione universale al presente Trattato,

Determinati ad agire secondo i seguenti principi:

Principi

- Il diritto naturale degli Stati all'autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite;
- La risoluzione di controversie internazionali con mezzi pacifici in modo che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, ai sensi dell'articolo 2 (3) dello Statuto delle Nazioni Unite;
- L'astensione nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con le finalità delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 2 (4) dello Statuto delle Nazioni Unite;
- Il non intervento in questioni che sono prettamente di competenza nazionale di uno Stato, ai sensi dell'articolo 2 (7) dello Statuto delle Nazioni Unite;
- L'obbligo di rispettare e far rispettare il diritto umanitario internazionale ai sensi, inter alia, delle Convenzioni di Ginevra del 1949, e di rispettare e far

rispettare i diritti umani ai sensi, inter alia, dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

- La responsabilità di ogni Stato, in ottemperanza ai propri obblighi internazionali, di regolamentare in modo efficace il commercio internazionale delle armi convenzionali e di prevenire la loro diversione, oltre alla responsabilità principale degli Stati di istituire ed applicare un regime nazionale di controllo;
- Il rispetto dell'interesse legittimo di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di mantenimento della pace nonché di produrre, esportare, importare, e trasferire armi convenzionali;
- La necessità di applicare il presente Trattato in maniera coerente, oggettiva e non discriminatoria,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 **Obiettivi e finalità**

L'obiettivo del presente Trattato è di:

- Istituire i più elevati standard comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali;
- Prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione;

al fine di:

- Contribuire alla pace, la sicurezza e la stabilità internazionali e regionali;
- Ridurre le sofferenze umane;
- Promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l'agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte.

Articolo 2 **Campo di Applicazione**

1. Il presente Trattato si applicherà a tutte le armi convenzionali incluse nelle seguenti categorie:

- (a) Carri armati;
 - (b) Autoveicoli corazzati da combattimento;
 - (c) Sistemi di artiglieria di grosso calibro;
 - (d) Aerei da combattimento;
 - (e) Elicotteri d'assalto;
 - (f) Navi da guerra;
 - (g) Missili e lanciatori di missili; e
 - (h) Armi leggere e di piccolo calibro.
2. Ai fini del presente Trattato, le attività di commercio estero includono l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasbordo e l'intermediazione di armi, d'ora innanzi denominate "trasferimento".
3. Il presente Trattato non si applica al trasporto internazionale da parte o per conto di uno Stato Parte di armi convenzionali destinate al proprio uso, a condizione che le armi convenzionali restino di proprietà dello stesso Stato Parte.

Articolo 3

Munizioni

Ogni Stato Parte istituirà e manterrà aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi convenzionali comprese nell'articolo 2 (1) e applicherà le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali munizioni.

Articolo 4

Parti e componenti

Ogni Stato Parte istituirà e terrà aggiornato un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle parti e dei componenti, qualora l'esportazione renda possibile l'assemblaggio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) e applicherà le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali parti e componenti.

Articolo 5

Attuazione Generale

1. Ciascuno Stato Parte attuerà il presente Trattato in modo coerente, imparziale, e non discriminatorio, tenendo conto dei principi espressi nel Trattato.

2. Ciascuno Stato Parte istituirà e terrà aggiornato un regime nazionale di controllo che comprenda anche la formulazione di una lista nazionale di controllo, ai fini dell'implementazione delle disposizioni del presente Trattato.
3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato ad applicare le disposizioni del presente Trattato alla più ampia tipologia di armi convenzionali. Le definizioni nazionali di ognuna delle categorie previste dall'articolo 2 (1) da a) a g) non avranno una portata più limitata rispetto alle descrizioni utilizzate nel Registro delle Armi Convenzionali delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. Per la categoria prevista dall'articolo 2 (1) (h), le definizioni nazionali non avranno una portata più limitata rispetto alle descrizioni nei rilevanti strumenti delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
4. Ciascuno Stato Parte, in virtù della sua legislazione nazionale, comunicherà la propria lista nazionale di controllo al Segretariato, il quale la renderà disponibile agli altri Stati Parte. Gli Stati Parte sono incoraggiati a rendere pubbliche le loro liste di controllo.
5. Ciascuno Stato Parte prenderà le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente Trattato e designerà le competenti autorità nazionali per istituire un regime nazionale di controllo trasparente che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) e di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4.
6. Ciascuno Stato Parte dovrà nominare uno o più punti di contatto nazionali incaricati di scambiare informazioni relative all'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire al Segretariato, istituito ai sensi dell'articolo 18, tutte le informazioni relative ai punti di contatto nazionali e mantenere tali informazioni aggiornate.

Articolo 6 **Proibizioni**

1. Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) né dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare relativamente all'embargo di armi.
2. Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) né dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare pertinenti obblighi internazionali ai sensi degli accordi internazionali di cui è Parte, in particolare per quanto riguarda il trasferimento o il traffico illecito di armi convenzionali.

3. Nessuno Stato Parte autorizzerà il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) né dei beni previsti dagli articoli 3 e 4 qualora sia a conoscenza, al momento dell'autorizzazione, che le armi o i beni possano essere utilizzati per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili protetti in quanto tali, o altri crimini di guerra definiti dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte.

Articolo 7

Esportazione e valutazione dell'esportazione

- 1) Se l'esportazione non è proibita dall'articolo 6, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione dell'esportazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale, dovrà valutare, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo 8 (1), se le armi convenzionali o i beni:
- (a) Possano contribuire a minacciare la pace e la sicurezza;
 - (b) Possano essere utilizzati per:
 - (i) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario;
 - (ii) Commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani;
 - (iii) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato è parte; oppure
 - (iv) Commettere o facilitare un atto che costituisca un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato è parte.
- 2) Lo Stato Parte esportatore dovrà inoltre valutare se si possano adottare delle misure per mitigare i rischi identificati sotto (a) o (b) nel paragrafo 1, incluse misure per accrescere la fiducia reciproca o per sviluppare dei programmi concordati fra gli Stati esportatori e importatori.
- 3) Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato eventuali misure di mitigazione, lo Stato Parte esportatore ritenga che vi sia un rischio preponderante di una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizzerà l'esportazione.

- 4) Lo Stato Parte esportatore, nel formulare la propria valutazione, dovrà prendere in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o la merce prevista dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini.
- 5) Ciascuno Stato Parte esportatore dovrà prendere misure per assicurare che ogni autorizzazione per l'esportazione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) o di merce prevista dagli Articoli 3 o 4 sia registrata ed emessa prima dell'esportazione.
- 6) Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta, dovrà rendere disponibili allo Stato Parte importatore e agli Stati Parte di transito appropriate informazioni relative all'autorizzazione in questione, in conformità con le leggi, le pratiche, e le politiche nazionali dello Stato esportatore.
- 7) Se, dopo la concessione di un'autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, è incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se necessario, lo Stato importatore.

Articolo 8 **Importazione**

- 1) Ciascuno Stato Parte importatore dovrà prendere delle misure per assicurare che le informazioni utili e pertinenti siano fornite, su richiesta e ai sensi della propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assistere lo Stato Parte esportatore a condurre una valutazione nazionale dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7. Tali misure possono includere documentazione sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale.
- 2) Ciascuno Stato Parte importatore dovrà prendere delle misure che gli permettano di regolare, ove necessario, l'importazione sotto la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall'Articolo 2 (1). Tali misure possono includere dei regimi di controllo.
- 3) Ciascuno Stato Parte importatore può richiedere dallo Stato Parte esportatore informazioni su ogni autorizzazione di esportazione corrente o in corso in cui lo Stato Parte importatore risulta il Paese destinatario finale.

Articolo 9 **Transito o Trasbordo**

Ciascuno Stato Parte dovrà prendere le misure necessarie per regolare, ove necessario e possibile, il transito o trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) conformemente al diritto internazionale applicabile.

Articolo 10 **Intermediazione**

Ciascuno Stato Parte prenderà, in conformità con le proprie leggi nazionali, le misure necessarie per regolare le attività di intermediazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) nell'ambito della propria giurisdizione. Tali misure potrebbero consistere nell'imporre agli interlocutori di registrarsi od ottenere autorizzazione scritta prima di esercitare le attività di intermediazione.

Articolo 11 **Diversione**

1. Ciascuno Stato Parte interessato dal trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) prenderà le misure necessarie per prevenire la loro diversione.
2. Nel caso di trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1), lo Stato Parte esportatore si impegna a prevenire una diversione attraverso il proprio regime nazionale di controllo, istituito ai sensi dell'articolo 5 (2), valutando il rischio di diversione delle armi esportate e considerando l'adozione di misure di mitigazione del rischio, come, ad esempio, misure di costruzione di fiducia reciproca o programmi elaborati congiuntamente e concordati tra gli Stati esportatori e importatori. Altre misure di prevenzione necessarie potranno includere l'esame delle parti interessate dall'esportazione, la richiesta di ulteriori documenti, certificati, o garanzie supplementari, la non autorizzazione dell'esportazione o altre misure appropriate.
3. Gli Stati Parte importatori, di transito, di trasbordo e esportatori coopereranno e si scambieranno informazioni, in conformità con le rispettive leggi nazionali, ove opportuno e possibile, al fine di ridurre il rischio di una diversione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1).
4. Lo Stato Parte che scopre una diversione di un trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) prenderà le misure opportune, ai sensi delle proprie leggi nazionali e del diritto internazionale, per porre fine a tale diversione. Tali misure potrebbero consistere in una notificazione degli Stati Parti potenzialmente coinvolti, l'ispezione dei carichi di tali armi convenzionali comprese nell'articolo 2 (1), adottare misure di follow-up attraverso indagini e l'applicazione della legge.
5. Per migliorare la comprensione e prevenzione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1), gli Stati Parti sono incoraggiati a scambiarsi informazioni pertinenti su misure atte a contrastare il fenomeno. Tali informazioni potrebbero riguardare attività illecite tra cui la corruzione, i circuiti di traffico internazionale, il brokeraggio illecito, fonti di approvvigionamento illecito, metodi di dissimulazione dei punti comuni di spedizione, o le destinazioni utilizzate dai gruppi organizzati coinvolti nelle deviazioni.

6. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri Stati Parte, per il tramite del Segretariato, le misure intraprese per contrastare il trasferimento illecito delle armi convenzionali comprese nell'articolo 2 (1).

Articolo 12

Conservazione dei documenti

1. Ciascuno Stato Parte terrà, ai sensi della propria legislazione e regolamentazione nazionale, dei registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione o delle effettive esportazioni di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1).
2. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a tenere dei registri delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1) che sono trasferite al proprio territorio come destinazione finale o che sono state autorizzate a transitare o essere trasbordate nel territorio della propria giurisdizione.
3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a riportare in tali registri: la quantità, il valore, il modello o il tipo, le autorizzazioni di trasferimenti delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1), i trasferimenti realmente effettuati, informazioni sullo Stato o gli Stati esportatori, importatori, di transito o di trasbordo, nonché sugli utilizzatori finali, per opportuno riferimento.
4. I registri saranno conservati per un minimo di dieci anni.

Articolo 13

Presentazione di rapporti

1. Ciascuno Stato Parte, entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell'articolo 22, fornirà al Segretariato un rapporto iniziale sulle misure adottate per dare attuazione al presente Trattato, incluse le leggi nazionali, le liste di controllo nazionali ed altri regolamenti o misure amministrative interne. Ciascuno Stato Parte, quando opportuno, informerà il Segretariato di ogni nuova misura presa per l'attuazione del Trattato. I rapporti forniti saranno messi a disposizione e distribuiti dal Segretariato agli Stati Parte.
2. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad informare gli altri Stati Parte, tramite il Segretariato, delle misure adottate che sono risultate efficaci per fronteggiare la diversione di armi convenzionali comprese nell'articolo 2 (1).
3. Ciascuno Stato Parte presenterà annualmente al Segretariato entro il 31 maggio un rapporto sulle autorizzazioni o effettive esportazioni ed importazioni di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1). I rapporti forniti saranno resi disponibili e distribuiti agli Stati Parte da parte del Segretariato. Il rapporto presentato al Segretariato potrà contenere le stesse informazioni fornite dallo Stato Parte ad altri pertinenti dispositivi delle Nazioni Unite, tra cui il Registro ONU delle Armi

Convenzionali. I rapporti potranno escludere ogni informazione di natura commerciale sensibile o riguardanti la sicurezza nazionale..

Articolo 14 **Applicazione del Trattato**

Ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie per far applicare le leggi e i regolamenti nazionali in attuazione dei provvedimenti del presente Trattato.

Articolo 15 **Cooperazione Internazionale**

1. Gli Stati Parte dovranno cooperare, compatibilmente con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e con la propria legislazione nazionale, al fine di dare efficacemente attuazione al presente Trattato.
2. Gli Stati Parte sono incoraggiati a facilitare la cooperazione internazionale, anche tramite scambi d'informazione su questioni di reciproco interesse connesse all'attuazione e applicazione del presente Trattato, in conformità con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e con le proprie leggi nazionali.
3. Gli Stati Parte sono incoraggiati a consultarsi, ove necessario, su questioni di interesse reciproco e a scambiarsi informazioni a sostegno dell'attuazione del presente Trattato.
4. Gli Stati Parte sono incoraggiati a cooperare, in conformità con le proprie leggi nazionali, per favorire l'attuazione nazionale delle disposizioni del presente Trattato, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardanti attività illecite e attori illeciti, nonché per prevenire ed eliminare l'uso illecito di armi convenzionali previste dall'articolo 2 (1).
5. Gli Stati Parte, di comune accordo e conformemente alle proprie leggi nazionali, dovranno prestarsi ogni possibile assistenza nelle indagini, nelle azioni penali, e nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi del presente Trattato.
6. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad adottare misure a livello nazionale e a cooperare tra di loro per prevenire il trasferimento delle armi convenzionali di cui all'articolo 2 (1) che potranno essere oggetto di pratiche scorrette.
7. Gli Stati Parte sono incoraggiati a condividere le esperienze e le informazioni sulle lezioni apprese riguardanti qualunque aspetto del presente Trattato.

Articolo 16 Assistenza Internazionale

1. Al fine di applicare il presente Trattato, ciascuno Stato Parte potrà richiedere assistenza, in particolare giuridica o legislativa, a sostegno del capacity-building istituzionale, nonché assistenza tecnica, materiale o finanziaria. Tale assistenza può includere il sostegno alla gestione degli stock, programmi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione, l'elaborazione di leggi modello e l'adozione di pratiche di attuazione efficaci. Ciascuno Stato Parte in grado di fornire tale assistenza, procederà a farlo previa richiesta.
2. Ciascuno Stato Parte può richiedere, offrire o ricevere assistenza tramite l'intermediazione delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali, regionali, subregionali, o nazionali, le Organizzazioni non-governative, o a livello bilaterale.
3. Un fondo fiduciario volontario sarà istituito da parte degli Stati Parte per assistere gli Stati Parte che richiedono assistenza internazionale per l'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a contribuire a tale fondo.

Articolo 17 Conferenza degli Stati Parte

1. Il Segretariato provvisorio, istituito ai sensi dell'articolo 18, convocherà una Conferenza degli Stati Parte non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e, successivamente nei momenti stabiliti dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza degli Stati Parte adotterà per consenso le proprie regole di procedura in occasione della sua prima sessione.
3. La Conferenza degli Stati Parte adotterà le regole finanziarie per garantire il proprio funzionamento, le regole che disciplinano il finanziamento di ogni organo sussidiario che potrà istituire, nonché le disposizioni finanziari che disciplinano il funzionamento del Segretariato. A ciascuna sessione ordinaria, essa adotterà un bilancio per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria.
4. La Conferenza degli Stati Parte:
 - (a) Esamina l'attuazione del presente Trattato, compresi gli sviluppi intervenuti nel settore delle armi convenzionali;
 - (b) Esamina e adotta raccomandazioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente Trattato, con particolare riferimento alla promozione della sua universalità;
 - (c) Esamina le proposte di emendamento al presente Trattato, ai sensi dell'Articolo 20;

- (d) Esamina tutte le questioni che sorgono dall'interpretazione del presente Trattato;
 - (e) Esamina e determina le mansioni e il bilancio del Segretariato;
 - (f) Esamina la creazione di ogni organo sussidiario ritenuto necessario per migliorare il funzionamento del presente Trattato; e
 - (g) Svolge ogni altra funzione relativa al presente Trattato.
5. La Conferenza degli Stati Parte convoca riunioni straordinarie, quando essa lo considera necessario o su richiesta scritta di uno Stato Parte, a condizione che la richiesta sia sostenuta da almeno due terzi degli Stati Parte.

Articolo 18 **Il Segretariato**

1. Il presente Trattato istituisce un Segretariato per assistere gli Stati Parte nella sua efficace attuazione. In attesa della prima riunione della Conferenza degli Stati Parte, un Segretariato provvisorio sarà responsabile per le funzioni amministrative che scaturiscono dal presente Trattato.
2. Il Segretariato avrà una dotazione di personale sufficiente. I suoi membri avranno le competenze necessarie per assicurare il corretto funzionamento come descritto nel paragrafo 3.
3. Il Segretariato sarà responsabile nei confronti degli Stati Parte. Dotato di una struttura minimale, il Segretariato eserciterà le seguenti funzioni:
 - (a) Ricevere, mettere a disposizione e distribuire i rapporti come prescritto dal presente Trattato;
 - (b) Tenere aggiornata e mettere a disposizione degli Stati Parti la lista dei punti di contatto nazionali;
 - (c) Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di assistenza per l'attuazione del presente Trattato e promuovere la cooperazione internazionale quando richiesta;
 - (d) Facilitare il lavoro della Conferenza degli Stati Parte, in particolare adottando le disposizioni e fornendo i servizi necessari per le riunioni previste dal presente Trattato; e
 - (e) Svolgere qualunque altra funzione decisa dalla Conferenza degli Stati Parte.

Articolo 19

Risoluzione delle Controversie

1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, di comune accordo, per giungere a una risoluzione di qualunque controversia che possa sorgere tra di loro rispetto all'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, anche attraverso il negoziato, mediazione, conciliazione, risoluzione giudiziaria, o altro mezzo pacifico.
2. Gli Stati Parte possono scegliere, di comune accordo, di ricorrere all'arbitraggio per risolvere ogni controversia sorta tra di loro su questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato.

Articolo 20

Emendamenti

1. Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte potrà proporre degli emendamenti. Alla scadenza di tale periodo, gli emendamenti proposti potranno solamente essere esaminati dalla Conferenza degli Stati Parte ogni tre anni.
2. Ogni proposta di emendamento al presente Trattato sarà presentata per iscritto al Segretariato, il quale la distribuirà a tutti gli Stati Parte almeno 180 giorni prima della successiva riunione della Conferenza degli Stati Parte, nella quale gli emendamenti possono essere esaminati ai sensi del paragrafo 1. L'emendamento verrà esaminato alla Conferenza degli Stati Parte successiva ai sensi del paragrafo 1 se, al più tardi 120 giorni dopo la distribuzione del testo da parte del Segretariato, la maggioranza degli Stati Parte informi il Segretariato del proprio sostegno per una considerazione della proposta.
3. Gli Stati Parte faranno ogni possibile sforzo per raggiungere un consenso su ogni emendamento. Se nessun accordo viene raggiunto nonostante gli sforzi profusi, l'emendamento sarà adottato, in ultima istanza, in base a un voto della maggioranza di tre quarti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte. Ai fini del presente articolo, gli Stati Parte presenti e votanti vanno intesi quali Stati Parte presenti alla riunione e che esprimono un voto a favore o contrario. Il Depositario comunicherà agli Stati Parte ogni emendamento così adottato.
4. Ogni emendamento adottato ai sensi del paragrafo 3 entrerà in vigore per ciascuno Stato Parte che ha depositato uno strumento di accettazione di tale emendamento novanta giorni dopo che la maggioranza degli Stati che erano parte del Trattato al momento dell'adozione dell'emendamento hanno depositato i loro strumenti presso il Depositario. In seguito l'emendamento entrerà in vigore anche per ogni altro Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di accettazione dell'emendamento.

Articolo 21**Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione**

1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, a partire dal 3 giugno 2013 fino alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Trattato è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte di ciascuno Stato firmatario.
3. Una volta entrato in vigore, il presente Trattato sarà aperto all'adesione da parte di tutti gli Stati non firmatari.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.

Articolo 22**Entrata in vigore**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario.
2. Per ogni Stato che depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, lo stesso entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito da parte dello Stato in parola del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 23**Applicazione a titolo provvisorio**

Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può dichiarare che applicherà a titolo provvisorio gli articoli 6 e 7 in attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato, nei confronti dello Stato in parola.

Articolo 24**Durata e recesso**

1. Il presente Trattato ha durata illimitata.
2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, di denunciare il presente Trattato. Deve darne notifica al Depositario, il quale comunicherà tale notifica a tutti gli altri Stati Parte. La notifica può anche essere accompagnata da una spiegazione delle motivazioni del recesso e avrà effetto novanta giorni dopo la ricezione della notifica di recesso da parte del Depositario, a meno che tale notifica non indichi una data posticipata.

3. Il recesso non libera lo Stato dagli obblighi, compresi quelli finanziari, assunti al momento della firma del presente Trattato.

Articolo 25

Riserve

1. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione e approvazione o adesione, può formulare delle riserve che non siano incompatibili con gli obiettivi e gli scopi del presente Trattato.
2. Lo Stato Parte può ritirare sua riserva in qualunque momento tramite notifica al Depositario.

Articolo 26

Relazione con altri strumenti internazionali

1. L'applicazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi sottoscritti dagli Stati Parte in virtù di accordi internazionali, esistenti o futuri, di cui sono parte, purché tali obblighi siano coerenti con il presente Trattato.
2. Il presente Trattato non può essere citato ai fini di annullare la validità degli accordi di cooperazione in materia di difesa conclusi tra Stati Parte del presente al Trattato.

Articolo 27

Depositario

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Trattato.

Articolo 28

Testo facente fede

Il testo originale del presente Trattato, di cui le copie in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno parimenti fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

FATTO a New York, il due aprile duemilatredici.

